



Legge di bilancio 2022: la proroga del credito R&S - Innovazione tecnologia – Design e ideazione estetica

La legge di Bilancio 2022, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in design e ideazione estetica.

R&S

Le attività di R&S comprendono la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico¹. I costi relativi a tali attività sono agevolabili in misura pari al 20% dei costi fino a € 4 milioni per il 2022 e 10% dei costi fino a € 5 milioni dal 2023 al 2031.

¹Si rimanda al D.M. 26.05.2020 che detta i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Innovazione tecnologica

Le attività di innovazione tecnologica sono quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati². I costi sono agevolabili in misura pari al 10% dei costi fino a € 2 milioni per gli anni 2022 - 2023 e in misura pari al 5% dei costi fino a € 2 milioni per gli anni 2024 - 2025.

Innovazione tecnologica 4.0

Le attività di innovazione tecnologica 4.0 sono quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. I costi relativi a tali attività sono agevolabili in misura pari al 15% dei costi fino a € 2 milioni per 2022, in misura pari al 10% dei costi fino a € 4 milioni per il 2023 e in misura pari al 5% dei costi fino a 4 milioni per gli anni 2024 - 2025.

Design e ideazione estetica

Le attività di design e ideazione estetica sono quelle finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. I costi sono agevolabili in misura pari al 10% dei costi fino a € 2 milioni per gli anni 2022 - 2023 e pari al 5% dei costi fino a € 2 milioni per gli anni 2024 - 2025.

Per poter fruire dei crediti d'imposta sopra descritti, sono previsti alcuni adempimenti obbligatori:

- 1) Il sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le società non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000.
- 2) Redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

L'utilizzo del credito può avvenire esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e solo in caso di adempimento degli obblighi di certificazione.

Altro aspetto di notevole importanza è che il credito d'imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a € 250.000 (art. 1, c. 53 L. 244/2007) e al generale limite di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.000 (art. 34 L. 388/2000).

² Si rimanda al D.M. 26.05.2020 che detta i criteri per la corretta applicazione delle definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Preme, infine, sottolineare che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, entro i limiti del costo totale. Tuttavia, al fine di evitare indebiti benefici dovuti al cumulo, la base di calcolo del credito, sulla quale si applicano le percentuali previste, è assunta al netto di altri contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (tra cui anche il nuovo Patent box).

Artur Michal Moch

Dottore Commercialista

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi alla Rogai & Partners stp S.r.l

www.studiorogai.it